



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040
Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

Parere del Revisore Unico sulla “ Preintesa al contratto collettivo integrativo del personale dipendente del comune di Pederobba 2019 – 2021 “ e “ Preintesa sui criteri per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. “

Verbale n. 3 del 09/03/2019

Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliere nr 46 del 22/11/2018,

Ricevuta tramite posta elettronica in data 23/02/2019 la Preintesa al contratto collettivo integrativo del personale dipendente del comune di Pederobba 2019 – 2021 e la Preintesa sui criteri per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., unitamente alle rispettive relazioni tecnico finanziarie;

Preso atto:

- che l'art. 8 comma 6 del contratto CCNL del 21/05/2018 relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018 prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto*
- l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 dispone che: *" Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile'*
- che l'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";*
- che l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli*

derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti".

Considerato per quanto sopra che il parere del revisore attiene sostanzialmente alla compatibilità dei costi e quindi alla copertura finanziaria della spesa per il personale soprattutto in relazione al contenimento della stessa e che sia la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019-2021 per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, che la relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo sui criteri per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, entrambe dispongono che *"avendo contenuto esclusivamente normativo, il presente contratto non ha effetti economici diretti sui costi del personale e, pertanto, la relazione tecnico-finanziaria non viene compilata"*

Visti inoltre la circolare 20 protocollo 85413 del 05/05/2017 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato "Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti ed organismi politici" capitolo 7 paragrafo 3 ed i "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali" emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" pubblicati il 22/02/2019, in particolare il capitolo 6;

Esaminata l'ipotesi di CCDI per il triennio 2019 – 2021 composta da 26 articoli, questa appare conforme alle previsioni contenute nel CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto funzioni locali limitandosi a disciplinare gli argomenti delegati;

Esaminata la preintesa sui criteri per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che appare conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;

esprime

parere favorevole

- 1) alla Preintesa al contratto collettivo integrativo del personale dipendente del comune di Pederobba 2019 – 2021;
- 2) alla Preintesa sui criteri per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

limitatamente al solo contenuto normativo di entrambe le proposte, nessuna contenendo anche previsioni finanziarie da certificare.

Porto Tolle, 09/03/2019

Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

